

**Provincia di Torino**  
**Determinazione del Dirigente**  
**del Servizio Urbanistica**

Prot. n...../40665/2008

OGGETTO: COMUNE DI CHIERI - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE  
PARZIALE N. 17 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

**Il Dirigente del Servizio Urbanistica**

**visto** il progetto preliminare della variante parziale n. 17 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Chieri, con deliberazione del C.C. n. 20 del 19/05/2007, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 11/06/2008 (*prat. n. 75/2008*);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 20 del 19/05/2008 di adozione, finalizzati ad adeguare il Piano alla disciplina sul commercio, integrare lo Strumento Urbanistico Generale con alcune proposte avanzate da privati, attuare alcune correzioni e introdurre interventi già realizzati;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- aggiornamento del Piano alle Varianti Strutturali n. 6 e 8 e alla Variante Parziale n. 16 precedentemente approvate;
- correzioni di errori materiali;
- adeguamenti di interventi già realizzati;
- nuove previsioni;
- accoglimento di modifiche cartografiche normative proposte da privati;
- modifiche Normative;
- adeguamento degli strumenti urbanistici alla disciplina sul commercio (D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006);

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## **D E T E R M I N A**

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Chieri con deliberazione C.C. n. 20 del 19/05/2008, le seguenti osservazioni:

a) in riferimento alla proposta di Variante contraddistinta con l'acronimo *CI.6* (Tavole grafiche comparative) parrebbe che l'immobile in questione sia classificato dal Piano vigente tra quelli oggetto di *"Restauro conservativo su edifici individuati e classificati come quelli di cui alla legge 29/06/1939 n. 1497 e 01/06/1939 n. 1089"* (Ved. Legenda Tav. C5 Nord – Centro Storico); in tal caso sarebbe opportuno argomentare più dettagliatamente in *Relazione Illustrativa* le motivazioni per le quali si consentono interventi di *"Ristrutturazione edilizia di tipo B"* e cioè: *"...il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti.....modificazioni delle quote e degli orizzontamenti e delle scale...sono consentiti le realizzazione o l'eliminazione di aperture, nonché modificazioni e integrazioni dei tamponamenti esterni...."* (art. 4.2. Ris.B - Norme Tecniche di Attuazione del Piano).

Considerato quanto sopra si suggerisce di consultare la *Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte* al fine di valutare l'esistenza di eventuali elementi architettonici di pregio;

b) sulla base degli Atti della Variante, parrebbe che a seguito dell'approvazione dei *Criteri ed indirizzi comunali di pianificazione commerciale* con D.C.C. n. 12 del 13/03/2008 (sentite le organizzazioni imprenditoriali sul commercio e della tutela dei consumatori) non si è provveduto ad inviare copia degli Atti al Servizio competente della Regione Piemonte; a riguardo si ricorda quanto citato al comma 3, art. 1, Cap. 1, allegato A della D.G.R. del 01/03/2000 n. 42-29532: *"In ottemperanza dell'art. 19 della legge regionale n. 28/1999, tale deliberazione [criteri ed indirizzi comunali di pianificazione commerciale] dovrà essere trasmessa per opportuna conoscenza (e non per l'approvazione) all'Assessorato Regionale al Commercio, Direzione Commercio e Artigianato entro 30 giorni dalla sua adozione."*;

c) in riferimento agli incroci a rotatoria proposti, si suggerisce di verificarne il dimensionamento alla luce del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 19 Aprile 2006, ad oggetto: *"Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali"*.

Particolare attenzione dovrà essere posta in fase progettuale causa la loro reciproca vicinanza alle rotonde localizzate sulla S.S.P. n. 10, rispettivamente all'intersezione con strada Superga e all'intersezione con via Legnanino, al fine di evitare la sovrapposizione della corsia di ingresso e con quella di uscita dagli incroci a rotatoria;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Chieri la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....